

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 334 DI RACCOLTA

Statuto dell'associazione

"OIKOS Organizzazione di Volontariato"

ARTICOLO 1

Costituzione

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, l'associazione riconosciuta denominata "OIKOS Organizzazione di volontariato", in breve "OIKOS ODV", da ora in avanti denominata "associazione". Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato, nonché dalle disposizioni del DPR 361/2000 in materia di riconoscimento delle persone giuridiche. A tale proposito, l'associazione opererà nell'ambito della Regione Marche.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto, qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non risulti più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore, quando questo sarà operativo.

ARTICOLO 2

Sede

L'associazione ha la sua sede legale nel Comune di Jesi. La variazione della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria ma la comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera del consiglio direttivo.

ARTICOLO 3

Carattere dell'associazione e Figura del Volontario

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato, personale, spontanea e gratuita dei propri associati e non persegue in alcun modo finalità lucrative, neanche indirettamente.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice del terzo Settore, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività

volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad enti o associazioni aventi scopi analoghi o comunque compatibili con le finalità dell'ente.

ARTICOLO 4

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 5

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale, prevalentemente in favore di terzi e con l'utilizzo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle seguenti attività di interesse generale, come individuate dall'art. 5 del Codice del Terzo settore:

lett. a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

lett. b) *interventi e prestazioni sanitarie;*

lett. c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*

lett. p) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge 6 giugno 2016 n. 106.*

Nello specifico, l'associazione cerca di offrire una risposta immediata e diretta ai bisogni emergenti del territorio, con particolare attenzione agli stati di disagio ed emarginazione sociale, con riferimento ai bambini e giovani con problemi di devianza e dipendenze patologiche. L'associazione, inoltre, intende offrire accoglienza ai bambini in stato di abbandono, anche con la presenza dei propri genitori, al fine di far riabilitare giovani mamme o giovani padri con problemi di adattamento, di integrazione, di dipendenza patologiche o altra situazione di disagio, in quanto i traumi di abbandono possono essere portatori di devianze e problematiche giovanili.

L'associazione, per il perseguimento del proprio scopo sociale e compatibilmente e coerentemente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche.

- a) Accoglienza di minori vittime di situazioni di maltrattamento e traumi, a rischio evolutivo, di abuso e violenza sia fisica che psicologica, in collaborazione con i servizi sociali e con i tribunali dei minori;
- b) Accoglienza delle mamme e dei papà al fine di curare le relazioni genitoriali a tutela del processo di crescita;
- c) Accoglienza di persone con problematiche legate all'abuso di sostanze stupefacenti e di alcool, al fine di creare un percorso psico-socio-riabilitativo dalla dipendenza con l'obiettivo del reinserimento in società dell'interessato;
- d) Accoglienza, orientamento e sostegno a soggetti con disturbi psichiatrici o alimentari;
- e) Accoglienza, orientamento e sostegno a soggetti con handicap fisici e

psichici;

- f) Istituzione di un centro di ascolto per offrire un servizio psico-educativo volto al coinvolgimento anche delle famiglie degli utenti, fondamentale al buon fine del percorso che va dalla disintossicazione al reinserimento in società;
- g) Attività di studio rivolte alla prevenzione delle manifestazioni di disagio e al miglioramento delle condizioni di vita dei giovani, nonché alla promozione dell'integrazione tra individuo e ambiente;
- h) Istituzione di uno sportello per la prevenzione del disagio e di promozione del benessere dei giovani e di un ufficio scuola, quale sportello di ascolto scolastico per studenti, genitori e insegnanti;
- i) Sostegno, mediante servizi specialistici, alle famiglie dei ragazzi inseriti nel programma delle dipendenze patologiche, ai ragazzi e alle mamme degli utenti acconti nelle comunità, nonché ai bambini accolti nelle comunità e ai loro familiari
- j) Formazione e aggiornamento del personale dipendente e volontario nelle tematiche sopra esposte a garanzia della professionalità dei servizi resi agli utenti, anche mediante la collaborazione con le Università, pubbliche, private o telematiche, italiane e non, o con altri istituti di formazione;
- k) Attività di formazione, supporto e realizzazione di percorsi di orientamento a favore delle categorie di soggetti assistiti, per il loro inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;
- l) Ogni altra attività in linea con le finalità dell'ente, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 266/91 e del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del Consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse con una annotazione in calce al rendiconto economico-finanziario o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 6

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione e tutto

coloro che siano comunque interessati alle tematiche e problematiche affrontate dall'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 7

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione, redatta per iscritto, va inoltrata al Consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e si perfezionano con il versamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio direttivo, quando prevista.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilirne la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Tutti i soci hanno, inoltre, diritto:

- Di essere informati e di controllare l'attività svolta dall'associazione, anche mediante la consultazione dei libri sociali e contabili della stessa. Il diritto di consultazione dei libri sociali e contabili va esercitato con richiesta scritta, da formulare al Consiglio direttivo, il quale dovrà attivarsi entro 30 giorni dalla richiesta.
- Ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate, per lo svolgimento della loro opera, ferma restando la totale gratuità dell'attività prestata;
- Di essere assicurati, dall'associazione stessa, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 8

Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli

associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Il socio deve inoltre:

- Contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando alle attività promosse dall'associazione;
- Prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro diretti o indiretti, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'espletamento delle proprie funzioni;
- Ottemperare al versamento della quota associativa secondo le modalità e termini stabiliti dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
- b) per decadenza, cioè perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre 60 giorni dalla scadenza fissata per il versamento dal Consiglio Direttivo;
- e) per morte.

L'espulsione può avvenire nel caso in cui il Consiglio direttivo ravvisi un comportamento posto in essere da parte del socio che abbia danneggiato o tenti di danneggiare in qualunque modo, moralmente o materialmente, l'Associazione, o prenda parte ad attività contrastanti con quelle dell'associazione, o contravvenga agli obblighi previsti dal presente statuto.

L'esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo, che agisce dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La qualifica di associato non può essere acquisita

da coloro che siano già stati esclusi, salvo provvedimento di riabilitazione.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- organo di controllo monocratico o collegiale;
- organo di revisione legale dei conti (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, che opera con metodo democratico. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Tutti i soci iscritti nel libro soci e in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie può avvenire attraverso una delle seguenti modalità: lettera semplice, posta elettronica, PEC, fax o ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova di avvenuta ricezione dell'avviso; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito, in aggiunta ad uno dei predetti mezzi.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato e, quando possibile, pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno, oltre al luogo e all'ora della convocazione.

Pure in difetto di convocazione, è valida l'assemblea che consti della totalità dei soci.

Qualora il Consiglio direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione legale dei conti, se nominato. In caso di dimissioni del Consiglio direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del

Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera validamente, tanto in prima, che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea in sede straordinaria delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Per deliberare le modifiche statutarie è necessaria la presenza in prima convocazione dei tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione la deliberazione è assunta con la presenza di almeno un quinto dei soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero, l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sempre nel rispetto delle disposizioni operative disposte dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è disciplinata da apposito regolamento proposto dal Consiglio direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno

essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto ad un solo voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio (o rendiconto economico – finanziario) consuntivo, su quello preventivo se redatto, sul bilancio sociale, se predisposto, nonché sulla relazione di missione redatti dal Consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote associative, nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti;
- e) approvare l'eventuale o gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- g) discutere e deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal presente statuto o dalla legge.

In sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con le stesse maggioranze previste per le modifiche statutarie;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea dei soci;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare sulle domande di ammissione e di esclusione dei soci;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo (se previsto) e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;

- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, in calce al rendiconto economico finanziario o nella relazione di missione.
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- curare i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, enti privati e ogni altro soggetto con lo scopo di perseguire gli scopi sociali;
- irrogare le sanzioni disciplinari;
- deliberare l'apertura di sedi secondarie;
- svolgere ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione che consenta di realizzare l'oggetto sociale.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio direttivo deve essere composto da soci; il consiglio dura in carica tre anni e al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente; può eleggere, inoltre, al suo interno, il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo

casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per cinque riunioni consecutive viene dichiarato decaduto.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno un terzo dei componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi anche in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddeito. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro 30 giorni, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Sono comunque valide, pure in difetto di convocazione, le riunioni che constino della totalità dei componenti.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Delle sedute e delle deliberazioni deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio direttivo.

Qualora il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso

viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

I componenti restano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, quando predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Anche in questo caso, la nomina ha durata triennale e le cariche possono essere riconfermate.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 22

Segretario dell'Associazione

Il Segretario, eletto in seno al Consiglio direttivo, dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri sociali, trasmette gli inviti per le riunioni dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 23

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene

idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisporre il bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo, se previsto, accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO 24

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro soci;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 25

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo;
- da eventuali contributi straordinari facoltativi, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni o da attività in regime di accreditamento;
- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

- ogni altra entrata prevista dalla legge n. 266/91, fino a che si renderà applicabile, e dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 27

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 29

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo (o rendiconto economico-finanziario) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello appena concluso e comunque non oltre il 30 giugno, termine ultimo per il deposito al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

I bilanci, con i relativi allegati, devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle

Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 30

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto, riuniti in assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, individuata dall'assemblea straordinaria di scioglimento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea nella delibera di scioglimento o con atto separato.

ARTICOLO 31

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 32

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO
2011.